

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2020, n. 13.

Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della frazione organica.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” e seguenti, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020 con cui il Presidente della Regione Umbria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Vista la parte quarta, recante *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d.lgs. 152/06, il quale dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: *"Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi"* del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la circolare del 27 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante *"Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni"*, con la quale vengono fornite, tra l'altro, indicazioni alle regioni e province autonome in merito all'applicazione dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente di cui al citato art. 191 del d.lgs. 152/2006. In particolare l'ultimo capo del punto 5 prevede espressamente la possibilità di ordinanza per il *conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:*

- a) *inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;*
- b) *confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica;*
- c) *copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione. Tale trattamento infatti può ritenersi adeguato, nella presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell'ambiente e della salute umana;*

Vista la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 recante *Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate* ed in particolare l'art 29 *Ordinanze contingibili e urgenti* che ribadisce che *il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il*

Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di quanto previsto dall' articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate;

Vista la legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, recante *Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati*, con la quale, tra l'altro:

- ai sensi dell'art. 16, gli A.T.I. sono stati soppressi,
- ai sensi dell'art.2 comma 1, ibidem, l'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale,
- ai sensi dell'art. 3 è stato stabilito di istituire l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), quale soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. All'AURI sono conferite tra l'altro le funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006, già esercitate dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I. soppressi ai sensi del citato articolo 16;

Considerato il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*" pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria ed in particolare l'articolo 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale);

Considerata la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, ed il conseguente Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 aggiornato al 14/03/2020, Rapporto che ribadisce *de facto* i contenuti della citata nota, con la quale vengono forniti indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, e nello specifico si dà come indicazione:

- ad oggi non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto urbano del virus SARS-Cov-2;
- è ipotizzabile che il virus SARS-Cov-2 si disattivi in un intervallo temporale compreso tra pochi minuti e massimo 9 giorni;
- i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano pazienti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria vanno gestiti in maniera differente rispetto a quelli prodotti dalla popolazione generale che non ricade nelle condizioni richiamate;
- l'equiparazione *de facto* per il primo caso di tali rifiuti a quelli definiti dal D.P.R. 245/2003 (rifiuti sanitari) appare di difficile attuazione;
- l'opportunità di interrompere la raccolta differenziata e di istituire un servizio di raccolta dedicato per i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano pazienti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- l'opportunità di adottare particolari procedure da parte dei gestori ed operatori interessati dalla raccolta dedicata di cui al punto precedente;
- le modalità di raccolta di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente che contemplano principalmente la necessità di usare almeno 2 sacchetti resistenti, uno dentro l'altro, nel quale gettare tutti i rifiuti prodotti. Una volta che i sacchetti sono pieni, gli stessi devono essere chiusi senza essere schiacciati, utilizzando guanti mono-uso;
- preferire l'incenerimento dei rifiuti indifferenziati, ove siano presenti impianti di termodistruzione, al fine di minimizzare la manipolazione dei rifiuti stessi;

Considerati inoltre i contenuti del documento del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente datato 24 marzo 2020 e denominato *Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19*, nel quale vengono specificate alcune ulteriori indicazioni sulla gestione dei rifiuti indifferenziati, specificando tra l'altro che i rifiuti urbani indifferenziati sono classificati con il codice 20 03 01 e individuando i 2 diversi flussi di gestione sotto riportati in funzione della loro origine:

- qualora i rifiuti indifferenziati derivino dal servizio di raccolta dedicato ai rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano pazienti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, il SNPA indica tre diverse modalità di gestione, riportate nell'ordine di priorità indicato:
 1. avvio ad incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
 2. conferimento agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se gli stessi garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, ovvero conferimento agli impianti di sterilizzazione;
 3. conferimento diretto in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi *big-bags*), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. In tale caso va garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;
- per gli altri rifiuti indifferenziati prevede la continuità delle tecniche di selezione e trattamento, specificando che i gestori devono prestare particolare attenzione al fine di evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori;

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche misure efficaci per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Atteso che l'emergenza in corso ha comportato l'interruzione di alcune attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani - quale ad esempio i Centri di recupero - e ancora la riduzione di attività umane, e conseguentemente, tra l'altro, la riduzione della produzione di sfalci e potature che sono utilizzati nella produzione di compost e ne costituiscono la parte strutturante, indispensabile per supportare l'attività biotica nel processo chimico, fisico e biologico di produzione del compost stesso;

Preso atto che i rifiuti urbani prodotti da parte dei cittadini risultati positivi al virus SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria sono classificati come rifiuti urbani non differenziati CER 200301;

Considerata la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, di dare supporto ai cittadini risultati positivi al virus SARS-Cov-2 che dimorano in locali luoghi adibiti ad uso di civile abitazione nei comuni dell'Umbria, in isolamento o in quarantena obbligatoria;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 25 marzo 2020 l'Organo di governo ha preso atto dei possibili scenari regionali inerenti la gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria, scenari predisposti alla luce del quadro emergenziale, normativo, impiantistico, nonché tenendo conto delle citate indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, scenari che sono così riassumibili:

- l'avvio ad incenerimento;
- il conferimento agli impianti di preselezione e trattamento meccanico biologico (TMB) ovvero di sterilizzazione;
- il conferimento diretto in discarica;

Visto che con la citata deliberazione 210/2020 la Giunta stabiliva di disporre l'acquisizione dei pareri di ARPA Umbria e delle aziende USL 1 e USL 2 in merito agli scenari prospettati;

Considerato che le sopra citate amministrazioni competenti sia dal punto di vista sanitario (AUSL) che ambientale (ARPA) hanno convenuto nell'individuare il conferimento diretto in discarica quale modalità preferibile;

Atteso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 216 del 30 marzo 2020 ha preso atto dei pareri sopra indicati e individuato conseguentemente il conferimento diretto in discarica quale modalità di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria;

Atteso che il sistema regionale di smaltimento è articolato in 5 discariche in esercizio (Belladanza, Borgogiglione, Le Crete, Sant'Orsola e Colognola), e che il sistema regionale ad oggi non contempla un impianto di termodistruzione o valorizzazione energetica;

Preso atto che il fabbisogno stimabile di conferimento dei rifiuti prodotti dai cittadini risultati positivi al virus SARS-Cov-2 che dimorano in locali luoghi adibiti ad uso di civile abitazione nei comuni dell'Umbria risulta tale da essere ampiamente soddisfatto dalle volumetrie disponibili nelle discariche regionali;

Ritenuto che:

- il conferimento dei rifiuti urbani in discarica, prodotti da parte dei cittadini risultati positivi al virus SARS-Cov-2 deve essere effettuato minimizzando quanto più possibile la manipolazione degli stessi, anche prevedendo, ove necessario, operazioni di trasbordo, con ogni possibile cautela, volte alla ottimizzazione dei trasporti. L'opzione di raggruppamento temporaneo dei rifiuti raccolti al fine di avere un quantitativo ottimale per il trasporto deve essere vista comunque come *extrema ratio*;
- gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani debbano comunque continuare ad operare anche se impossibilitati ad adempiere ad alcune prescrizioni autorizzative gestionali ed amministrative;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- al D.M. 27/09/2010 *Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*, con particolare riferimento tra l'altro alla caratterizzazione dei rifiuti per il conferimento in discarica;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto;

ORDINA

Articolo 1

Oggetto dell'ordinanza – modalità di trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2

1. I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 nei comuni dell'Umbria, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata. Ciò vale anche per i rifiuti prodotti nelle intere frazioni oggetto di eventuali Ordinanze, connesse al contenimento del rischio di diffusione del virus, di divieto di accesso alle stesse frazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco comunica le informazioni relative ai soggetti o alle frazioni di cui allo stesso comma 1 al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, provvedendo anche al costante aggiornamento di tali informazioni.
3. I dati dei soggetti di cui al comma 1 nell'ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*", nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 2

Organizzazione del servizio di raccolta

1. I gestori del servizio di raccolta, in accordo con i comuni interessati, provvedono ad organizzare un servizio dedicato di raccolta rifiuti per i rifiuti di cui all'articolo 1, mediante opportuni dispositivi e procedure di raccolta, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con le esigenze specifiche, evitando qualsiasi fuoriuscita del materiale dai sacchetti e minimizzando la manipolazione degli stessi rifiuti, rendendo note le modalità di conferimento ai soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 1. I gestori provvedono alla consegna ai diretti interessati di kit per il ritiro rifiuto comprendenti almeno sacchi e nastro adesivo.
2. I soggetti gestori di cui al comma precedente sono tenuti ad effettuare giornalmente le operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti di cui al comma 1.
3. Nel caso di ridotti quantitativi di rifiuti di cui al comma 1 causati dal numero limitato nelle zone di raccolta di soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono consentite operazioni di trasbordo di rifiuti dai mezzi di

raccolta, in maniera tale da ridurre il numero di mezzi di conferimento in discarica, da effettuarsi con ogni cautela al fine di minimizzare rischi di apertura dei sacchi.

4. Le operazioni di trasbordo di cui al comma precedente possono avvenire tra mezzi dello stesso gestore, tra mezzi dei differenti gestori o anche tra mezzi dei gestori della raccolta e della discarica.
5. Il raggruppamento temporaneo dei rifiuti raccolti, da realizzarsi all'interno di big-bags in appositi cassoni collocati in aree recintate, nella disponibilità del gestore, adeguatamente attrezzate e presidiate, è consentita ove l'opzione di trasbordo di cui al precedente comma 3 si riveli inattuabile.

Articolo 3

Gestione dei rifiuti e obblighi dei gestori delle discariche

1. I rifiuti di cui all'articolo 1 comma 1 sono conferiti direttamente presso le discariche regionali ed ivi depositati minimizzando la manipolazione degli stessi e assicurandone la tempestiva copertura. I rifiuti sono conferiti all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale.
2. I gestori delle discariche mantengono un registro nel quale viene indicata la zona di conferimento ed i quantitativi conferiti dei rifiuti di cui al comma 1, per ogni giorno.

Articolo 4

Impianti di trattamento della frazione organica. Deroga agli obblighi di natura amministrativa

1. Sono derogati gli obblighi di natura amministrativa e tecnica che gravano sui gestori degli impianti di trattamento della frazione organica in forza dei provvedimenti autorizzativi, con particolare riferimento a:
 - a. la qualità merceologica della raccolta differenziata di cui alla DGR 1362/2017;
 - b. le frequenze di rilevazione del fattore di qualità merceologica della frazione organica di cui alla citata deliberazione 1362/2017, p.to 4;
 - c. le condizioni per l'esercizio degli impianti ai sensi dell'art. 29-octies comma 2 parte II del d.lgs. 152/2006, così come indicati al p.to 6 della citata DGR 1362/2017 ed esplicitati all'Allegato alla stessa deliberazione (valori limiti di scarto, percentuale di ricircolo della parte strutturante, quantità di compost prodotta in rapporto al materiale in ingresso).

Articolo 5

Termini di efficacia e sanzioni

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia pari a 90 (novanta) giorni dalla data di adozione, reiterabili ai sensi della normativa vigente.

2. L'inosservanza, anche parziale, delle suddette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel sito istituzionale e nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.

Perugia, li 30 marzo 2020

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI